

zione di cittadino contro qualunque attacco, che fosse così piccolo da non poter essere rappresentato almeno da un numero di cinque individui, ed è per ciò che il legislatore a questo numero ha limitato il *minimum* al disotto del quale ritenne non essere apprensione che possa venire compromessa la pubblica tranquillità.

Quando invece si tratta di contrabbando la cosa è ben differente. I contrabbandieri per vero non mettono in apprensione per la pubblica tranquillità, ma pongono in gravissimo pericolo le cose dello Stato e l'erario pubblico. Ora, tre individui scaltrissimi frodatori, e fors'anche corruttori, possono benissimo stabilire fra loro un patto segreto ed infernale, e grandemente defraudare le finanze dello Stato. Quindi, essendo diverso il fine, e diversi i mezzi, diversa deb'esser ben'anche la considerazione penale. Il legislatore non può credere che meno di cinque individui, per violenti che sieno, per sanguinari che vogliano immaginarsi, possano compromettere la pubblica tranquillità, ma ben può temere che tre individui sperimentatissimi nell'arte infernale e subdola del contrabbando, possano mettere in compromesso le pubbliche entrate.

Credo perciò che bene sta la distinzione tra i malfattori che possono mettere la tranquillità pubblica a repentaglio ed i malfattori più speciali che si chiamano contrabbandieri, i quali frodando l'erario possono danneggiare lo Stato e tutti i contribuenti; epperò io tengo per la redazione che fu proposta dalla Commissione.

AMORE. Avrei qualche risposta a fare al signor ministro per le finanze.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Qual'è l'opinione della Commissione su quest'emendamento?

RATTAZZI. La Commissione non accetta l'emendamento per le ragioni che furono eloquentemente svolte dal ministro per le finanze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Speciale.

AMORE. Ho chiesto di parlare.

SPECIALE. Riconosco anch'io come il contrabbando sia un fatto che preoccupa seriamente tutti i legislatori. Ricordo la legge del 17 dicembre 1814 e 21 aprile 1818, furono sanzionate pene afflittive ed infamanti; l'articolo 4 della legge 13 floreale anno XI puniva con la pena di morte gli autori, complici ed assicuratori del contrabbando. Epperò credo che non fu mai legislazione al mondo che punì la cospirazione o l'attentato di questo delitto. Eppure la Commissione (non so a quale precedente legislativo l'abbia attinto) fa un passo innanti e presenta alla vostra approvazione una legge che punisce la cospirazione pel contrabbando, cioè, l'associazione che abbia per iscopo questo delitto.

E di vero, punire la cospirazione o l'attentato del contrabbando è proprio strano, mentre per tutt'altri reati non è punto un fatto punibile tuttochè interessi la

pubblica amministrazione, la fede pubblica, il commercio, le manifatture, le arti, le sussistenze militari, i pubblici incanti, la pubblica sanità, il buon costume, la tranquillità pubblica, l'ordine delle famiglie, le persone, le proprietà.

Ma, domando io, quali sono gli elementi di fatto che costituiscono l'associazione punibile? Forse un desiderio vago, un voto, una minaccia fatta da tre o più persone costituirebbe l'associazione accennata nell'articolo 38? Lascierete voi all'arbitrio del magistrato decidente l'apprezzazione dell'essenza di questi fatti?

Il legislatore nel sanzionare la cospirazione e l'attentato pe' reati contro la sicurezza interna dello Stato ne definì i limiti, ne additò gli elementi che li costituivano reati; l'articolo 38 allo incontro lascia tutto indefinito. Basta il sospetto per costituire il reato! La giurisprudenza, oggimai ha definito, che l'associazione di malfattori (alla quale vuolsi equiparare l'associazione de' contrabbandieri) onde cada sotto il disposto della legge penale bisogna che si annunzi con un atto preparatorio e quest'atto è l'organizzazione della banda (articolo 427). Quindi vi ha associazione dal momento che vi sono bande organizzate. Ma per l'associazione di cui all'articolo 38? La legge è muta, non segna limiti, non accenna a nulla.

Queste idee si avvalorano dippiù, e dippiù si rafforzano riscontrando la discussione fatta all'assemblea del Tribunato in Francia per la redazione dell'articolo 266; e sebbene la compilazione di questo articolo è evidentemente viziosa, come avverte lo Chauveau, pure il pensiero della legge, cui la compilazione non fu fedele interprete, è stato quello di specificare alcune circostanze dalle quali far dipendere il fatto della organizzazione. Avvi associazione di malfattori, scriveva il Noailles, nel suo rapporto all'Assemblea, dacchè vi sono bande organizzate con la nomina de' capi, e con la corrispondenza fra di loro; è allora che la legge deve infierire. Evidentemente questi motivi stessi ne fecero accettare il principio nel Codice parmense (all'articolo 264), in quello delle Due Sicilie (147 e seguenti), in quello toscano (421), nel paragrafo 278 del Codice austriaco, e 105 del regolamento romano.

Il Codice estense, non ricordo, di aver sanzioni per questo reato, però l'articolo 266 passò senza discussione nel Codice del 1832 in Francia, e nel Codice belgico del 1834. Nè, a scanso di infastidirvi, o signori, vengo qui a ripetere lo stato della legislazione germanica e quella inglese che si informa agli stessi principii.

Se mi fosse dato sperarmi dalla Camera la soppressione dell'intero articolo 38 io la proporrei volentieri, epperò mi contento del meno limitandomi a mitigare e coordinare la presente legge ai principii generali, che dominano la nostra codificazione.

E di vero, proporrei la soppressione appunto perchè io credo che se il Governo inaugurasse un sistema finanziario sulle basi vere della libertà, di questi reati